

NOTA: LA VERSIONE IN MICROSOFT WORD E' DISPONIBILE SU RICHIESTA A DDMANAGER@MAFLOW.NET

PROJECT COPESA
ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra

1. **Maflow S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, società di diritto italiano con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Boccaccio n. 1, ai fini del presente accordo rappresentata dai commissari straordinari Avv. Stefano Coen, Avv. Francesco Pensato e Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe (di seguito, "**Maflow Italia**");
2. **Man Servizi S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, società di diritto italiano con sede in Torino, via Antinori n. 6, ai fini del presente accordo rappresentata dai commissari straordinari Avv. Stefano Coen, Avv. Francesco Pensato e Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe (di seguito, "**Man Servizi**");

e

3. [●], società di diritto [●], capitale sociale di [●], con sede in [●] n. [●], ai fini del presente accordo rappresentata da [●], munito dei necessari poteri quale [●] (di seguito, il "**Soggetto Interessato**");

(di seguito, le Società Maflow e il Soggetto Interessato, congiuntamente, le "**Parti**", e, ciascuna una "**Parte**")

Premesso che

- (A) Maflow Italia e Man Servizi sono società attive nel settore della componentistica *automotive* e, in particolare, nella progettazione, produzione e commercializzazione di tubi in gomma rinforzata e in materiale composito per l'impiantistica degli autoveicoli e nella lavorazione e produzione di parti metalliche e di assemblati in gomma, alluminio e acciaio per altre applicazioni nel settore *automotive*.
- (B) In data 11 maggio 2009, con sentenza n. 260/2009, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato d'insolvenza di Maflow Italia ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (il "**D.Lgs. 270/99**") e ha nominato quali commissari giudiziali per Maflow Italia l'Avv. Stefano Coen, l'Avv. Francesco Pensato e il Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe (i "**Commissari**").
- (C) In data 25 giugno 2009, i Commissari hanno depositato presso il Tribunale di Milano la relazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 270/99 e, in data 13 luglio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha depositato il proprio parere conforme all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Maflow Italia ai sensi degli articoli 28 e 81 del D.Lgs. 270/99.
- (D) Nel corso di luglio 2009 i Commissari, ai fini di una preliminare individuazione dei potenziali acquirenti, nonché per definire il perimetro del possibile oggetto di cessione, hanno pubblicato un invito a manifestare interesse per l'acquisto dei complessi aziendali di Maflow Italia e di Man Servizi e di alcune partecipazioni di Maflow Italia.
- (E) In data 30 luglio 2009, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria di Maflow Italia e, in data 13 agosto 2009, il Ministero

dello Sviluppo Economico ha confermato i Commissari quali commissari straordinari di Maflow Italia.

- (F) In data 26 ottobre 2009, il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di Man Servizi ai sensi del D.Lgs. 270/99 nominando i Commissari quali commissari giudiziali e, in data 4 dicembre 2009, lo stesso Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria di Man Servizi. Successivamente, i Commissari sono stati nominati commissari straordinari di Man Servizi.
- (G) In data 20 novembre 2009, i Commissari hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma di cui agli articoli 27 e 54 del D.Lgs. 270/99, come in seguito integrato (il "**Programma**").
- (H) In data 10 dicembre 2009, al fine di comprimere la tempistica della procedura di vendita dei complessi aziendali di Maflow Italia e di Man Servizi e di alcune partecipazioni di Maflow Italia, i Commissari hanno pubblicato sul "*Financial Times*", su "Il Sole 24 Ore", nonché sul sito internet di Maflow Italia www.maflow.net, un invito ad assumere informazioni in relazione a Maflow Italia e Man Servizi.
- (I) In data 21 dicembre 2009, i Commissari hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma integrativo di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 270/99, come in seguito integrato.
- (J) In data 9 aprile 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto ha approvato il suddetto Programma. Il Programma prevede che l'alienazione del Perimetro di Riferimento avvenga mediante lo svolgimento di una gara pubblica a seguito della pubblicazione di un apposito bando di gara. Il Programma espone le ragioni di urgenza che rendono necessario lo svolgimento della procedura di vendita in tempi ridotti.
- (K) Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il testo del disciplinare di gara.
- (L) In data 13 aprile 2010, i Commissari hanno pubblicato sul "*Financial Times*", su "Il Sole 24 ore", su "Il Giornale", nonché sul sito internet di Maflow Italia www.maflow.net, un invito a presentare offerte vincolanti per l'acquisto del Perimetro di Riferimento.
- (M) Il Soggetto Interessato ha manifestato il proprio interesse all'acquisto del Perimetro di Riferimento, come definito alla premessa (B) del disciplinare di gara pubblicato sul sito internet www.maflow.net in data 13 Aprile 2010, (di seguito, l'"**Operazione**") e, al fine di avviare le relative trattative, ha accettato di mantenere riservate determinate informazioni confidenziali ai termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Definizioni

- 2.1 In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente accordo (come di seguito definito), ai termini qui di seguito riportati è attribuito il seguente significato:

- (A) “**Accordo**” indica il presente accordo di riservatezza, incluse le premesse, che ne formano parte integrante e sostanziale.
- (B) “**Affiliata**” indica qualsiasi società o altra persona giuridica che, direttamente o indirettamente, sia partecipata da e/o sia controllata da e/o controlli e/o sia soggetta a controllo comune da parte dello stesso soggetto che esercita il controllo sul Soggetto Interessato; resta inteso che per “controllo” si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 2359 del Codice Civile italiano.
- (C) “**Informazioni Confidenziali**” indica qualsiasi informazione, dato o documento riguardante le Società Maflow (come di seguito definite) che sia trasmesso verbalmente, per iscritto o in qualunque altro modo al Soggetto Interessato o a sue Parti Correlate (come di seguito definite) o comunque messo a disposizione delle stesse, ed indipendentemente dalla qualifica di “confidenziale”, incluse, senza limitazioni, tutte le informazioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale delle Società Maflow, registrabili o meno, tra cui il *know how* tecnologico, aziendale e commerciale, piani industriali e finanziari, informazioni contabili, legali e/o finanziarie, nonché ogni informazione riguardante l’Operazione stessa, i termini e le condizioni proposti per la medesima e lo stato di avanzamento di eventuali trattative.
- (D) “**Parti Correlate**” indica qualsiasi Affiliata, nonché qualsiasi amministratore, esponente di organi di governo societario, dirigente, impiegato, consulente esterno, *partner* finanziario e/o commerciale del Soggetto Interessato e/o di qualsiasi sua Affiliata.
- (E) “**Società Maflow**” indica Maflow Italia, Man Servizi e le società direttamente o indirettamente controllata o partecipata da Maflow Italia.

3. Obblighi di confidenzialità

3.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Confidenziali sono di proprietà esclusiva delle Società Maflow, a seconda del caso, e contestualmente si impegna a:

- (A) mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali;
- (B) adottare, a proprie esclusive spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Confidenziali a favore delle Società Maflow;
- (C) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai fini della valutazione della Operazione; e
- (D) non utilizzare le Informazioni Confidenziali per fini diversi da quanto specificato al punto (C) che precede.

3.2 Le disposizioni di cui al paragrafo 3.1 che precede non precluderanno al Soggetto Interessato di comunicare le Informazioni Confidenziali alle sue Parti Correlate, nella misura strettamente necessaria ai fini della valutazione dell’Operazione. Il Soggetto Interessato si obbliga a far sì che tutte le sue Parti Correlate mantengano le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e non le rivelino o le divulgino altrimenti a terzi. A tal fine, il Soggetto Interessato si impegna a far sì che le sue Parti Correlate siano informate con il dovuto preavviso degli obblighi di confidenzialità da cui sono vincolate ai sensi delle presenti disposizioni ed accettino, per

iscritto, tali obbligazioni, restando inteso che il Soggetto Interessato sarà responsabile degli impegni di riservatezza assunti dalle sue Parti Correlate.

3.3 Il Soggetto Interessato con il presente Accordo riconosce e prende atto che:

- (A) nessuna delle Informazioni Confidenziali o delle altre informazioni di cui possa venire in possesso potrà considerarsi o interpretarsi come una dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, da parte delle Società Maflow; e
- (B) né il Soggetto Interessato né qualsiasi delle sue Parti Correlate avrà diritto di fare affidamento sull'accuratezza o completezza delle Informazioni Confidenziali.

3.4 Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Accordo non riguarderanno le Informazioni Confidenziali che:

- (A) siano già di pubblico dominio o legalmente in possesso del Soggetto Interessato, al momento della comunicazione al medesimo;
- (B) divengano note al Soggetto Interessato senza alcuna violazione del presente Accordo.

3.5 Qualora non fosse più intenzione del Soggetto Interessato dar seguito alle trattative per l'Operazione, esso sarà tenuto a restituire alle Società Maflow (a richiesta di una qualsiasi delle società appartenenti allo stesso) tutto il materiale ed i documenti di cui sia venuto in possesso, senza farne e/o conservarne alcuna copia. Indipendentemente dalla restituzione di tali materiale e documenti, il Soggetto Interessato rimarrà vincolato (e farà in modo che le sue Parti Correlate rimangano vincolate) ai termini del presente Accordo.

3.6 Qualora il Soggetto Interessato fosse tenuto a rendere note a terzi le Informazioni Confidenziali, quale conseguenza di obblighi legali o regolamentari o a seguito di legittima richiesta da parte delle autorità competenti, sarà tenuto ad informare senza ritardo le Società Maflow di tali circostanze, prima che le Informazioni Confidenziali siano rese note, comunicate, divulgate a soggetti terzi ovvero divengano altrimenti di pubblico dominio.

4. Divieto di storno

4.1 Salvo quanto diversamente previsto per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non contattare, sollecitare, assumere o in qualsiasi modo impiegare, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, alcun amministratore, esponente di organi di governo societario, dirigente, dipendente o altro collaboratore di qualsiasi Società Maflow, indipendentemente dalla natura legale del rapporto di lavoro in questione, senza la preventiva autorizzazione scritta alle Società Maflow. Il Soggetto Interessato si impegna, inoltre, a far sì che tutte le sue Parti Correlate rispettino il divieto di storno di cui al presente articolo. Il Soggetto Interessato riconosce che il mancato rispetto di tale divieto (incluso il divieto a carico delle sue Parti Correlate) sarà considerato, *inter alia*, concorrenza sleale, con tutte le conseguenze del caso.

5. Durata

5.1 Il presente Accordo diverrà valido ed efficace tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di 24 mesi da tale data.

6. Comunicazioni

6.1 Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. e/o telefax e anticipate, in ogni caso, via e-mail ai seguenti indirizzi delle Parti:

(A) se alle Società Maflow:

Segreteria dei Commissari

Via Brera 5, 20121 Milano c/o Avv. Francesco Pensato

Fax +39 02 48459231

E-mail: commissari@proceduremaflow.com

(B) se al Soggetto Interessato:

Indirizzo Postale:

[•]

Tel: [•]

Fax: [•]

E-mail: [•]

All'attenzione di: [•]

7. Miscellanea

7.1 Il presente Accordo potrà essere emendato o modificato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti. Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti e per i loro successori ed aventi causa.

7.2 Per ogni questione non espressamente disciplinata dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento al Codice Civile italiano e, in ogni caso, alle leggi italiane applicabili. Ogni riferimento all'impegno di una Parte di procurare o garantire il fatto del terzo dovrà interpretarsi come riferimento all'articolo 1381 del Codice Civile italiano.

7.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti alla condotta di qualsiasi altra Parte in violazione dei termini e condizioni del presente Accordo non dovrà interpretarsi in nessun modo come rinuncia ad un qualunque diritto e/o al diritto di richiedere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni di cui al presente Accordo.

8. Legge regolatrice e Foro competente

8.1 Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti saranno disciplinati ed interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

8.2 Ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'adempimento delle obbligazioni, la violazione dei termini e condizioni, la risoluzione o l'esecuzione del presente Accordo, o altrimenti nascente in relazione al medesimo, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Maflow S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Firmatario: Avv. Stefano Coen

Firmatario: Avv. Francesco Pensato

Firmatario: Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe

Data: _____

Firma: _____

Firma: _____

Firma: _____

Man Servizi S.r.l. in Amministrazione Straordinaria

Firmatario: Avv. Stefano Coen

Firmatario: Avv. Francesco Pensato

Firmatario: Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe

Data: _____

Firma: _____

Firma: _____

Firma: _____

Il Soggetto Interessato

Firmatario: _____

Data: _____

Firma: _____

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile italiano, il Soggetto Interessato riconosce ed espressamente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: articolo 3 (Obblighi di Confidenzialità); articolo 4 (Divieto di storno); articolo 5 (Durata); articolo 8 (Legge regolatrice e Foro competente).

Il Soggetto Interessato

Firmatario: _____

Data: _____

Firma: _____